# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII n. 16

# PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della senatrice RICCHIUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del patrimonio della Fondazione ENASARCO

Onorevoli Senatori. – La fondazione ENASARCO - che discende dall'ente ENA-SARCO – ha una lunga storia quale ente previdenziale e assistenziale dei rappresentanti e agenti di commercio. Nata nel 1939, nel 1966 ottenne piena legittimazione quale ente di previdenza integrativa rispetto a quella obbligatoria dell'INPS.

Nonostante questa storia prestigiosa e i circa 250.000 iscritti, la gestione del patrimonio dell'ENASARCO è da troppo tempo un punto interrogativo. Già dal 2005, la stampa quotidiana riportava che – sia pur diversificata su vari fronti – l'attività d'investimento del patrimonio della fondazione era poco oculata.

Risultava già due anni orsono che all'interno dell'ente si erano verificati contrasti sull'opportunità di investire in alcuni fondi monetari e sulla legittimità dell'aumento il vicepresidente Andrea Pozzi si è dimesso,

delle quote investite nei medesimi fondi. Più in particolare, è risultato che contabilizzare quegli investimenti come liquidità e non come crediti immobilizzati fosse una palese irregolarità.

Tra i punti critici emersi già a quell'epoca figurava anche il problema della dismissione degli immobili mediante offerta in riscatto agli inquilini. Dalla dismissione sarebbero derivati alla fine del 2012 circa 150 milioni di euro, solo 40 dei quali sarebbero l'effettiva contropartita degli acquisti degli inquilini, mentre sulla restante parte la contabilità dell'ENASARCO non sembra rivelare elementi sufficienti per una ricostruzione veritiera della gestione. Tanto ciò è vero che la Corte dei conti in sede di controllo ha svolto penetranti rilievi.

Come se non bastasse, nel novembre 2013

evidenziando nella lettera di dimissioni al presidente Brunetto Boco elementi di scarsa trasparenza e prudenza nelle scelte d'investimento relative all'ex fondo Anthracite. Successivamente – marzo 2014 – sulla questione si è avuto l'interessamento della Corte dei conti.

In epoca di poco antecedente si era avuta notizia che la procura della Repubblica di Roma stava conducendo un'inchiesta sulla presenza della 'ndrangheta a Roma e che aveva scoperto che i clan avevano un accesso privilegiato agli immobili in affitto di proprietà dell'ENASARCO.

A tutto questo si deve aggiungere che, secondo stime approssimate per difetto, ben 500.000 ex agenti di commercio non hanno maturato la pensione pur avendo versato contributi all'ENASARCO anche per decine di migliaia di euro. Di questi, circa 150.000 hanno versato per più di cinque anni, ma il regolamento ENASARCO prevede per gli iscritti all'ente prima del 1º gennaio 2012 il diritto alla pensione per chi, nel 2014, raggiunga quota «87», cioè 65 anni di età e 22 di contributi.

La mancata maturazione dei requisiti comporterà la perdita dei contributi da parte di tutti coloro che non sono titolari del diritto e il problema della non ripetibilità dei contributi riguarda tutti coloro, che, per qualsivoglia ragione, non maturino i requisiti per la percezione della pensione, indipendentemente dal fatto che abbiano o non abbiano

maturato i sette anni che consentono la contribuzione volontaria.

Il principio dell'irripetibilità appare più che mai oggi, nel contesto dell'attuale crisi socio-economica, socialmente ingiusto. Il che rafforza il profilo di illegittimità costituzionale dell'irripetibilità, peraltro in contrasto con i principi generali in materia di contratti, in particolare di contratti a prestazione corrispettive.

Nell'ottica della previdenza obbligatoria, la trattenuta del versato, quando sia pacifica l'impossibilità del maturare del diritto alla pensione, potrebbe configurare una forma di tassazione in contrasto con gli articoli 23 e 53 della Costituzione.

In conclusione, appare necessario fare chiarezza su molti aspetti della gestione del patrimonio ENASARCO e sulle norme che disciplinano le prestazioni che esso eroga. Data la specificità della materia e la peculiarità delle vicende e del livello della controversia, si propone una commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale.

L'organo – da istituirsi ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione – avrebbe la durata di un solo anno e dovrebbe essere volto ad accertare la regolarità delle operazioni degli ultimi otto anni, per chiarire se il *management* dell'ENASARCO si sia attenuto a criteri di sana e prudente gestione, se abbia rispettato la trasparenza verso gli investitori e se non abbia – viceversa – violato la legge civile e penale.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

## Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del patrimonio della Fondazione ENASARCO di seguito denominata «Commissione» con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dei meccanismi organizzativi e finanziari che hanno portato all'attuale situazione della fondazione e al fine di stabilire eventuali responsabilità.
- 2. La Commissione ha il compito di indagare, negli esercizi a partire dal 2006, sulla correttezza della contablità e sui regolamenti che disciplinano le prestazioni erogate agli iscritti, nonché accertare i risultati raggiunti nelle gestioni, i motivi della cessazione dalla carica dei vari titolari succedutisi negli anni a partire dal 2006 e i limiti professionali delle persone in essa coinvolte, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità esercitate nei loro confronti.
- 3. La Commissione, in particolare, raccoglie dati e informazioni sugli investimenti, sui pagamenti, sulla stesura dei documenti contabili, sulla contrattualistica, sulle assicurazioni e su tutti gli atti compiuti in ordine alla gestione patrimoniale svolti dai vari organi competenti. Essa acquisisce altresì tutti i verbali delle riunioni degli organi sociali e tutti gli atti della magistratura ordinaria, della Corte dei conti e degli altri organismi pubblici di vigilanza competenti in materia.

#### Art. 2.

# (Composizione e durata)

- 1. La Commissione è composta da diciannove senatori nominati dal Presidente della Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
- 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
- 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 27, del Regolamento del Senato.
- 4. La Commissione è istituita per la durata di un anno, eventualmente prorogabile su richiesta della Commissione stessa e con delibera del Senato per un massimo di ulteriori sei mesi.
- 5. La Commissione al termine dei lavori presenta una relazione all'Assemblea del Senato.

#### Art. 3.

## (Poteri e limiti)

- 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non puo'adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
- 2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica ammini-

strazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

- 3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
- 4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
- 5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
- 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
- 7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
- 8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
- 9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

#### Art. 4.

## (Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

## Art. 5

# (Organizzazione interna)

- 1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
- 2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
- 3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
- 4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.
- 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non supe-

riore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.